

Allegato n.1**Modalità organizzative per la tenuta dell'Albo delle Imprese artigiane****PREMESSA**

Con il presente provvedimento vengono delineano le modalità organizzative per la tenuta degli Albi provinciali delle Imprese artigiane e delle separate sezioni degli stessi per i consorzi e le società consortili artigiane, nonché della loro revisione nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi vigenti ed in applicazione delle novità normative, introdotte dalla recente legge regionale 5 agosto 2013 "Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell'artigianato pugliese".

In particolare, l'art. 23 della citata legge ha stabilito che la L.R. 25 febbraio 2005 n. 6 (Norme per la costituzione e il funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato e l'istituzione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane) e successive modifiche ed integrazioni è abrogata dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 22, ad eccezione degli articoli 2 e 3 della medesima e di tutti i riferimenti relativi all'istituzione, composizione e funzioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato, che sono soppressi dalla data di entrata in vigore della legge.

E' dunque necessario preliminarmente rivedere le modalità per la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane che, recentemente, sono state oggetto di importanti novità a seguito dell'applicazione anche per l'avvio di un'attività artigiana delle procedure relative alla Comunicazione Unica (ComUnica), approvate con deliberazioni n. 1458/2008 e DGR 642/2012.

Con successivi atti dirigenziali sono state specificati i vari adempimenti a carico delle strutture coinvolte nel procedimento, coordinando le competenze del Registro Imprese con gli uffici delle Commissioni Provinciali per l'artigianato ed i Comuni, che, qui di seguito vengono ridelineati a seguito della soppressione delle Commissioni provinciali.

Si precisa che le modalità, approvate con il presente provvedimento, cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore del regolamento regionale, previsto all'art. 22 della L.R.n.24/2013.

Domande d'iscrizione modificazione e cancellazione

Il Servizio Attività Economiche Consumatori provvede, per il tramite dell'Ufficio competente e delle strutture provinciali presso le Camere di Commercio, alla tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane e delle separate sezioni degli stessi per i consorzi e le società consortili artigiane, nonché alla loro revisione nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi vigenti.

Le funzioni, già, attribuite ai Responsabili delle commissioni provinciali per l'artigianato, ora ridenominate "Strutture provinciali dell'Albo imprese artigiane e assistenza alle attività produttive", precisate con precedenti provvedimenti ed in particolare con la deliberazione n. 1458/2008, come modificata dalla D.G.R. n. 642 del 04/05/2012 ed il successivo atto dirigenziale n. 183 del 04/05/2012 afferenti le comunicazioni per l'iscrizione, modificazione e la cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane mediante la *Comunicazione unica* con modalità telematica sono così rideterminate.

Compete alla struttura provinciale dell'Albo imprese artigiane:

a) riscontrare la completezza e la regolarità dei requisiti attestati dal legale rappresentante, ed in particolare verificare:

- l'avvenuta dichiarazione del possesso dei requisiti di impresa artigiana di cui alla L. 443/85 ed alla collegata L.R. 6/2005, nonché dei requisiti tecnico-professionali per le attività disciplinate da leggi speciali di settore per le quali è prevista la Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) contestuale e/o da indirizzare al Comune territorialmente competente, ovvero al SUAP;
- l'avvenuta dichiarazione di possesso delle autorizzazioni, licenze, iscrizioni ad albi e requisiti professionali richiesti per l'attività dichiarata, corredata dagli estremi identificativi;
- la presenza di eventuale altra posizione previdenziale artigiana attiva;
- la completa ed esatta indicazione della attività artigiana esercitata.

b) provvedere, a seguito dell'accertamento positivo di quanto sopra, direttamente all'iscrizione, modificazione e cancellazione all'Albo delle imprese artigiane, secondo l'ordine di arrivo della *Comunicazione*, con decorrenza dalla data dichiarata dell'evento. Nel caso in cui la comunicazione pervenga incompleta nella compilazione e/o non corretta per carenza di elementi formali e/o sostanziali si rinvia a quanto stabilito con deliberazione di G.R. n. 642 del 03/04/2012 al paragrafo intitolato "Iscrizione"

c) provvedere a trasmettere annualmente al competente Servizio regionale Attività economiche Consumatori una relazione riferita alla consistenza degli Albi provinciali delle imprese artigiane;

d) trasmettere periodicamente alle relative Amministrazioni comunali gli elenchi riferiti alla movimentazione dell'Albo Imprese Artigiane;

e) provvede alle procedure di iscrizione, modificazione e cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 6 del 25 febbraio 2005, in ogni caso giustificate da specifica istruttoria;

f) adottare le decisioni di rigetto per le *Comunicazioni* ritenute non regolari;

Nello svolgimento delle attività amministrative inerenti le iscrizioni, modifiche e cancellazioni dall'Albo delle Imprese Artigiane, le strutture, in questione, potranno avvalersi del competente Servizio regionale ed eventualmente chiedere pareri alla Commissione Regionale per l'artigianato per la risoluzione delle comunicazioni ritenute di maggiore complessità e problematicità.

Ricorsi contro i provvedimenti delle strutture provinciali e regionali per l'artigianato - provvedimenti d'ufficio

Avverso le comunicazioni delle strutture provinciali dell'Albo Imprese Artigiane in materia d'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle Imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione Regionale per l'artigianato di cui all'art.5 della legge regionale 25 febbraio 2005 n. 6, entro il termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, anche da parte di terzi interessati.

Il ricorso alla Commissione Regionale per l'artigianato è inviato in copia alla struttura periferica provinciale competente ed al Servizio regionale Attività Economiche e Consumatori.

Restano confermate le disposizioni previste dagli articoli 19 e 22 della L.R. n.6/2005, specificando che i adempimenti conseguenti alle decisioni della Commissione regionale sono a carico delle relative strutture provinciali.

Controlli - Sanzioni

Il competente Servizio Regionale, avvalendosi dell'attività istruttoria delle Strutture Provinciali e dei Comuni, può disporre accertamenti e controlli ed attiva i provvedimenti sanzionatori, previsti dall'articolo 25 della legge regionale n. 6 del 25 febbraio 2005, nei confronti dei trasgressori delle disposizioni previste dalla medesima legge regionale e s.m.i .

I verbali per le violazioni di cui al comma 1 vengono trasmessi dal medesimo Servizio all'Ufficio regionale del Contenzioso territorialmente competente per la determinazione degli importi delle sanzioni amministrative.

Norme finali

Con riferimento a quanto stabilito dall'art. 23 comma 4 della L.R. n.24/2013, i procedimenti di iscrizione, modificazioni e di cancellazione dagli Albi provinciali delle imprese artigiane e delle separate sezioni degli stessi per i consorzi e le società consortili artigiane, non ancora conclusi alla data del 7 agosto u.s. sono portati a termine con le procedure sopra delineate.

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa di settore, in vigore ed ai successivi provvedimenti se non in contrasto con le indicazioni fornite dal presente provvedimento.

Il Dirigente del Servizio: Piero Trabace